



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2018 – Kühne + Nagel International e a. / Commissione

(causa C-261/16 P)¹

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Fissazione di prezzi – Servizi di trasporto aereo internazionale di merci – Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi»

1. *Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento*

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 25)

2. *Intese – Accordi fra imprese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri di valutazione*

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punto 30)

3. *Concorrenza – Trasporti – Regole di concorrenza – Trasporto aereo – Regolamento n. 17 – Ambito di applicazione – Attività riguardanti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo – Esclusione – Attività di prestazione di servizi di trasporto aereo internazionale di merci – Inclusione*

(Art. 101 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 141, art. 1)

(v. punti 45-47, 49)

4. *Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell'importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l'infrazione – Intesa nel settore dei servizi di trasporto aereo internazionale di merci – Intesa riguardante i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi – Presa in considerazione del valore delle vendite realizzate con i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi – Ammissibilità*

¹ GU C 251 dell'11.7.2016.

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

(v. punti 65-67)

5. *Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Calcolo dell'importo di base dell'ammenda – Determinazione del valore delle vendite – Criteri – Presa in considerazione delle vendite effettuate ad imprese integrate verticalmente nell'impresa accusata dell'illecito – Ammissibilità*

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

(v. punti 81-84)

6. *Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell'Unione estesa al merito – Portata*

(Art. 261 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31)

(v. punto 89)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Kühne + Nagel International AG, la Kühne + Nagel Management AG, la Kühne + Nagel Ltd [Uxbridge (Regno Unito)], la Kühne + Nagel Ltd [Shanghai (Cina)] e la Kühne + Nagel Ltd [Hong-Kong (Cina)] sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.